

APPALTI - LEX SPECIALIS - NOZIONE DI “FATTURATO” - CLAUSOLA NON SPECIFICATIVA - PREVALENZA INTERPRETAZIONE LETTERALE

Qualora il disciplinare di gara richieda, tra i requisiti economico-finanziari, il possesso di un “fatturato globale”, senza specificare se lo stesso debba essere rapportato ad un importo minimo annuale ovvero alla media nel triennio, assume carattere preminente l’interpretazione letterale che, nell’ottica di *favor participationis*, consenta la permanenza dell’aggiudicazione ad un soggetto in possesso del fatturato richiesto mediante la sommatoria dei fatturati annuali.
TAR Campania, Napoli, Sez. I, sentenza n. 2041/2020

APPALTI - ART. 83, C. 8 D.LGS. 50/2016 - RTP - MANDATARIA - REQUISITI IN MISURA MINORITARIA - ILLEGITTIMITA’

È illegittima l’aggiudicazione nei confronti di un RTP nel quale l’impresa mandataria, in violazione dell’art. 83, c. 8 d.lgs. 50/2016, non possiede una quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione in misura maggioritaria, trattandosi di una norma imperativa e inderogabile espressiva della esigenza di garantire che l’impresa capogruppo sia il soggetto più qualificato e sia affidataria della parte preponderante dell’appalto.
TAR Campania, Napoli, Sez. I, sentenza n. 2041/2020

Publicato il 28/05/2020

N. 02041/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00363/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 363 del 2020, proposto da Società di Ingegneria Oytis s.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo e

mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti Oytis s.r.l. - ing. Gerardo Francesco Corrado - geom. Cinzia Russo - geom. Leucio Zollo - ing. Vitantonio Polito - geol. Ciro De Cristofaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Leucio del Sannio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Camillo Cancellario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto a Napoli, via Carlo Poerio, 53 (presso lo studio dell'avvocato Gaetano Coduti); Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. - Gallarate, Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. - Napoli, Asmecom - Gallarate, Asmecom - Napoli, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;

nei confronti

Arch. Antonio Ressa, ing. Angelo Ciampi, ing. Francesco Festa, arch. Maria Del Vicario, arch. Franca Stanco, geol. Giovanni Delli Bovi, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della determina n. 479 del 18.12.2019 del Comune di San Leucio del Sannio, di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione dell'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e sicurezza in fase di progettazione per i lavori di ricostruzione con adeguamento sismico della palestra della scuola primaria, in favore del r.t.p. Ressa;
- della comunicazione, a mezzo pec del 18.12.2019, di trasmissione della determina di aggiudicazione;

- di tutti i verbali di gara, in particolare del n. 1 del 13.7.2019, n. 2 del 29.7.2019, n. 3 del 29.7.2019, n. 4 del 31.7.2019, n. 5 del 9.8.2019, n. 6 del 26.10.2019, nella parte in cui si è applicata illegittimamente la formula tempo diversa da quella indicata nel disciplinare di gara, nonché rielaborata più volte la graduatoria, e nella parte in cui è stata disposta l'ammissione, la permanenza, la mancata esclusione dalla gara, l'attribuzione e l'approvazione degli illegittimi punteggi, la collocazione al primo posto del costituendo r.t.p. Ressa;
- della proposta di aggiudicazione, di estremi sconosciuti e mai comunicata;
- della comprova dei requisiti, delle verifiche, dei verbali e del conseguente provvedimento, nella parte in cui è stata disposta l'ammissione, la permanenza, la mancata esclusione dalla gara del r.t.p. aggiudicatario, nonché disposto il soccorso istruttorio;
- ove e per quanto occorra, del sub - procedimento di valutazione dell'offerta anomala, del suo eventuale o mancato esperimento, della richiesta di chiarimenti delle verifiche, dei verbali, dell'eventuale provvedimento anche nella parte con cui non è stata disposta l'immediata esclusione;
- ove e per quanto occorra, del bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale di appalto, del progetto;
- ove e per quanto occorra, dell'art. III.2.2 del bando e dell'art. 3.2.2 del disciplinare di gara, nella parte in cui si intendano far riferimento ad un fatturato globale complessivo per i migliori tre anni, in violazione dell'art. 83 comma 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 espressamente richiamato dai menzionati articoli;
- del contratto di appalto, nelle more eventualmente, stipulato;
- della consegna dei lavori in via di urgenza, nelle more eventualmente intervenuta;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

- nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto, con eventuale declaratoria di inefficacia del contratto o della consegna dei lavori in via di urgenza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Leucio del Sannio, dell'arch. Antonio Ressa, ing. Angelo Ciampi, ing. Francesco Festa, arch. Maria Del Vicario, arch. Franca Stanco, geol. Giovanni Delli Bovi;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2020 il dott. Gianluca Di Vita;

Ritenuto che l'udienza si è svolta da remoto, ai sensi dell'art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n.18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e del D.P. n.14/2020/Sede, mediante l'utilizzo del software Microsoft Teams, individuato nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dal Servizio per l'Informatica della G.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente ha preso parte, in qualità di capogruppo mandataria di un raggruppamento temporaneo di professionisti (di seguito r.t.p.) collocatosi in seconda posizione, alla procedura aperta indetta dal Comune di San Lucio del Sannio per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e sicurezza in fase di progettazione per i lavori di ricostruzione con adeguamento sismico della palestra della scuola primaria con importo a base di gara di € 99.040,26 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con ricorso in esame impugna gli atti in epigrafe, ivi compresa la determina n. 479/2019 recante aggiudicazione in favore del primo graduato r.t.p. arch. Antonio Ressa, ing. Angelo Ciampi, ing. Francesco Festa, arch. Maria Del Vicario, arch. Franca Stanco, geol. Giovanni Delli Bovi.

Affida il gravame ai seguenti profili di illegittimità: violazione del D.M. n. 263/2006 e del disciplinare di gara, violazione dei principi di *par condicio*, correttezza e trasparenza, eccesso di potere, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione del D.Lgs. n. 50/2016, difetto del presupposto, carenza di istruttoria, erroneità manifesta, arbitrarietà, violazione del D.P.R. n. 207/2010.

In via subordinata, con un ulteriore ordine di censure chiede l'annullamento dell'intera procedura per violazione del D.Lgs. n. 50/2016, degli artt. 32 e 97 della Costituzione, violazione dei principi di *par condicio*, correttezza e trasparenza, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

Si sono costituite in giudizio le controparti processuali che replicano nel merito e concludono con le richieste di reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 234 del 12.2.2020 il T.A.R. ha accolto la domanda cautelare con la seguente motivazione: *"...nei limiti della sommaria deliberazione consentita in fase cautelare, non appare sfornito di fumus il motivo di gravame con cui si lamenta la violazione dell'art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 in ragione della mancata previsione di una quota di esecuzione maggioritaria dell'appalto da parte del mandatario del r.t.p. aggiudicatario, profilo che non appare prima facie emendabile tramite soccorso istruttorio alla luce della giurisprudenza riportata nel ricorso; Considerato inoltre che le altre censure richiedono adeguato approfondimento nella fase di merito; Ravvisati i presupposti di legge, ivi compreso il periculum in mora prospettato dalla parte ricorrente, per disporre la sospensione cautelare dell'efficacia dell'impugnata aggiudicazione"*.

Vi è stato ulteriore scambio di memorie ed è stata avanzata richiesta di istruttoria da parte dei controinteressati al fine di verificare se il professionista mandatario del

raggruppamento aggiudicatario sia effettivamente assegnatario di una quota di prestazioni maggioritaria rispetto agli altri componenti.

In data 13 maggio 2020 si è tenuta l'udienza svolta da remoto, ai sensi dell'art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n.18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020. Infine la causa è stata introitata a sentenza.

DIRITTO

1. Viene in decisione il ricorso proposto dalla società di ingegneria Oytis s.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo e mandataria di un raggruppamento temporaneo di professionisti (r.t.p.) collocatasi secondo in graduatoria avverso l'esito della selezione indetta dal Comune di San Leucio per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase di progettazione per i lavori di ricostruzione con adeguamento sismico della palestra di una scuola primaria.

In limine litis, va rilevato che l'istante ha articolato diverse censure, di cui alcune (nn. 1 -6) avverso il provvedimento di aggiudicazione in favore del r.t.p. collocatosi in prima posizione ed altre (nn. 7 – 8) in via subordinata volte ad ottenere l'integrale demolizione della procedura in ragione della presunta violazione da parte della commissione giudicatrice delle formule di calcolo dell'offerta previste dalla *lex specialis*.

Sempre in via preliminare, a riscontro di specifica richiesta avanzata dai controinteressati con l'ultima nota difensiva, occorre dare atto che non occorre alcun approfondimento istruttorio, visto che la causa è matura per la decisione.

2. Con il primo motivo di gravame la società Oytis s.r.l. lamenta la mancata esclusione del r.t.p. Ressa per violazione del punto 2.5 del disciplinare di gara, dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 4 del DM 263/2016 secondo cui i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un soggetto laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, quale

progettista. Tanto emergerebbe da una visura dell'Albo degli architetti che, con riguardo al giovane professionista indicato dal raggruppamento Ressa, riporterebbe come data di conseguimento dell'abilitazione il 31.1.2014, quindi antecedente al quinquennio decorrente dalla indizione della gara del 21.3.2019 e dalla scadenza del termine di partecipazione del 30.4.2019.

L'argomentazione non ha pregio.

Posto che il requisito del quinquennio va calcolato individuando come *dies a quo* la data di conseguimento dell'abilitazione (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 278/2018; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 3231/2016), dalla documentazione esibita dai controinteressati (attestazione dell'ufficio esami di Stato dell'Università Federico II di Napoli del 22.1.2020) emerge che il giovane professionista indicato ha superato l'esame di abilitazione nella prima sessione dell'anno 2014, a sua volta bandita con ordinanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 144 del 21.2.2014, svoltosi nei mesi di giugno e novembre del 2014; per l'effetto, anche assumendo la prima mensilità descritta più risalente, in ogni caso non risulta decorso il quinquennio previsto dalle richiamate disposizioni.

3. E' infondato il secondo profilo di illegittimità con cui la ricorrente lamenta la mancata estromissione del r.t.p. aggiudicatario per aver presentato documentazione amministrativa, offerte tecnica ed economica prive della firma digitale e della c.d. "marcatura temporale" (risultato della procedura informatica che consente di dare certezza all'ora e al minuto di chiusura dell'offerta) prescritte dal disciplinare (pag.13) a pena di esclusione.

Invero, la deduzione è sfornita di elementi di prova e collide con gli atti di causa e, in particolare, con la documentazione versata dal r.t.p. resistente (schermate *on line*) da cui emerge l'avvenuta apposizione delle formalità in contestazione.

4. Con la terza censura si sostiene il mancato possesso da parte del r.t.p. aggiudicatario del requisito speciale economico - finanziario di cui all'art. 83 del

D.Lgs. n. 50/2016, al punto III.2.2. del bando e all'art. 3.2.2. del disciplinare di seguito riportato: *“FATTURATO GLOBALE per servizi di ingegneria ed architettura realizzato nei migliori tre anni degli ultimi 5 (cinque) esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, deve essere posseduto in misura non inferiore all'importo del corrispettivo posto a base di gara come segue:...€ 99.040,26”*.

Il profilo di illegittimità non persuade.

Secondo la tesi sostenuta nel ricorso, la soglia indicata nella disciplina di gara andava intesa come fatturato minimo annuo ovvero, in subordine, come media del fatturato nel medesimo arco temporale; il r.t.p. aggiudicatario non soddisferebbe né il primo né il secondo criterio perché sono stati indicati 3 importi annuali (€ 29.962,00 nel 2014; € 142.547,00 nel 2015; € 24.600 nel 2017) che, sia singolarmente (ad eccezione del secondo anno), sia come media (€ 65.703,00), sarebbero inferiori alla soglia indicata nella *lex specialis* (€ 99.040,26).

I professionisti controinteressati replicano ponendo in evidenza la formulazione della *lex specialis* che richiede un “fatturato globale” e non un “fatturato minimo annuo” con la conseguenza che ben potrebbero sommarsi gli importi dei 3 migliori anni del quinquennio per raggiungere il requisito richiesto, pertanto il r.t.p. aggiudicatario avrebbe legittimamente considerato le tre annualità 2014 - 2017 spendendo un fatturato globale di € 197.109,00.

Al riguardo, va rammentato che l'art. 83, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 richiamato dalla legge di gara ricomprende tra i requisiti economico – finanziari il possesso di un “fatturato minimo annuo”; inoltre, nella propria domanda di partecipazione lo stesso raggruppamento aggiudicatario ha dichiarato di essere in possesso di un “fatturato globale medio annuo” mostrando quindi di aderire alla tesi secondo cui il dato va considerato come media nell'arco temporale e non come sommatoria dei fatturati annuali.

Tuttavia, occorre dare atto della diversa formulazione contenuta nel disciplinare di gara che, come si è visto, richiedeva il possesso di un “fatturato globale” senza specificare se lo stesso dovesse essere rapportato ad un importo minimo annuale ovvero alla media nel triennio.

Pertanto, va applicato il principio interpretativo che vuole privilegiata, a tutela dell'affidamento delle imprese, l'interpretazione letterale del testo della *lex specialis*, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una sua obiettiva incertezza. Occorre infatti evitare che il procedimento ermeneutico conduca all'integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale, posto che l'interpretazione della disciplina soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e seguenti del cod. civ., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6212/2019; n. 3715/2018; V, n. 4684/2015). Come noto, nelle gare pubbliche, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della *lex specialis* - una avente quale effetto l'esclusione dalla gara e l'altra tale da consentire la permanenza del concorrente - non si può legittimamente aderire all'opzione che, ove condivisa, comporterebbe l'esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l'ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del *favor participationis* e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4640/2017 e n. 869/2017). Può quindi ritenersi che la stazione appaltante, nell'esercizio della propria discrezionalità per la redazione della disciplina di gara, abbia optato per un criterio più accessibile ai partecipanti, in un'ottica concorrenziale al fine di incentivare la partecipazione di più operatori.

Aderendo a tale ermeneutica deve allora ritenersi che il r.t.p. aggiudicatario abbia dimostrato il possesso del requisito economico – finanziario avendo dichiarato un

fatturato globale nel triennio di € 197.109,00 superiore alla soglia prescritta dalla stazione appaltante.

5. Con ulteriori rilievi parte ricorrente lamenta il mancato possesso da parte del r.t.p. Ressa del requisito speciale di natura tecnico - professionale di cui al punto 3.2.3. del disciplinare (servizi di ingegneria e architettura di progettazione svolti nel decennio e n. 2 “servizi di punta” relativi a lavori di cui alla categoria S.04 per un importo rispettivamente di € 734.333,69 ed € 440.600,21); al riguardo, osserva che il r.t.p. aggiudicatario avrebbe ricompreso nel calcolo anche lavori riferiti ad una diversa categoria S.03 e, pertanto, stralciando dall'importo dichiarato quello riferito a tale ultima voce, l'operatore controinteressato non raggiungerebbe la soglia fissata nel bando.

La deduzione è infondata.

Va in proposito richiamato il disposto dell'art. 8 del D.M. n. 143/2013 (*“Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”*) secondo cui *“gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”* (cfr. anche par. V delle Linee Guida Anac n. 1 approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 973 del 14 settembre 2016).

Applicando tale prescrizione, il r.t.p. Ressa ha legittimamente computato nel requisito in parola le lavorazioni riferite alla cat. S.03 che rientrano nella generale categoria edilizia “S” e presentano un indice di complessità (0,95) maggiore rispetto alla car. S.04 (0,90) come si desume dall'allegato al D.M. n. 143/2006 (cfr. in fattispecie analoga Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3485/2018 e T.A.R. Puglia, n. 340/2017).

6. E' viceversa fondato il successivo motivo di gravame con cui la società Oytis s.r.l. lamenta la violazione dell'art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui *“Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le*

eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”.

Difatti, nella domanda di partecipazione il professionista capogruppo ha indicato una quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione pari al 15% (quindi non maggioritaria), mentre uno dei mandanti ha indicato il 70%.

7. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2257/2018) la norma, nel richiedere che la mandataria debba possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, fa riferimento alla fase di esecuzione delle prestazioni da parte della capogruppo, e ciò per evitare che essa possa assumere, all'interno del raggruppamento, una posizione secondaria, che si rifletterebbe poi nell'esecuzione della prestazione.

La disposizione ha natura imperativa ed inderogabile, sia per il tenore letterale utilizzato (*“la mandataria deve in ogni caso”*) sia in quanto espressiva della esigenza di garantire che l'impresa capogruppo sia il soggetto più qualificato e sia affidataria della parte preponderante dell'appalto (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4788/2018; T.A.R. Campania, Sez. VIII, n. 1929/2019; T.A.R. Lazio, n. 13237/2019).

8. Secondo i controinteressati non rileverebbero le indicazioni contenute nella domanda di partecipazione - le cui percentuali riguarderebbero la partecipazione ai compensi per l'attività professionale - mentre l'unico documento al quale occorrerebbe fare riferimento è l'offerta tecnica, con descrizione delle prestazioni eseguite dai componenti del r.t.p. dalla quale, secondo tale prospettazione, emergerebbe la prevalenza del ruolo e delle prestazioni professionali del professionista capogruppo rispetto agli altri componenti.

Tale ragionamento non persuade in quanto si traduce in un rimodulazione delle prestazioni professionali di ciascun componente con incremento di quelle assegnate all'arch. Ressa mediante un'attività di analisi ed interpretazione

dell'offerta tecnica volta a scomporre l'attività del raggruppamento e ad imputare quelle prevalenti al suo capogruppo. Tale ermeneutica è contestata dalla ricorrente, risulta opinabile in fatto, si presta a risultati incerti e, in ogni caso, collide con il tenore letterale della domanda di partecipazione che, come si è visto, assegna al professionista una percentuale minoritaria delle prestazioni. Si aggiunga che non può essere dequotato il valore di tale ultima dichiarazione, trattandosi di impegno giuridicamente vincolante assunto nei confronti della stazione appaltante all'esecuzione delle prestazioni nella misura ivi indicata.

9. Non è poi predicabile il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Difatti, la dichiarazione con cui il r.t.p. specifica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti è un elemento che attiene all'offerta attraverso cui i componenti assumono un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante, in vista dell'eventuale esecuzione del contratto. Tale impegno deve essere pertanto già definito al momento in cui si partecipa alla gara, perché in questo modo i professionisti raggruppati formalizzano nei loro rapporti e nei confronti dell'amministrazione la misura entro la quale provvederanno all'esecuzione del contratto e la corrispondente misura dei requisiti di cui devono essere in possesso. Detta dichiarazione non può quindi essere emendata in sede di gara, attraverso il potere di soccorso istruttorio poiché in tal modo si consentirebbero eventuali aggiustamenti secondo convenienza in relazione ai requisiti in concreto utilizzabili e comunque si consentirebbe di mutare le condizioni economiche e di futura esecuzione del contratto attraverso una differente ripartizione delle relative quote (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3029/2017; T.A.R. Lazio, n. 9789/2018).

Lo scrutinato profilo di illegittimità conduce all'accoglimento del ricorso, con assorbimento delle ultime censure articolate in via espressamente gradata dalla

società ricorrente (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 5/2015, par. 8 secondo cui *“la graduazione impedisce, pertanto, al giudice di passare all’esame dei vizi – motivi subordinati perché tale volizione equivale ad una dichiarazione di carenza di interesse alla loro coltivazione una volta accolta una o più delle preminenti doglianze”*).

10. In conclusione, il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati, cui consegue il diritto del raggruppamento di parte ricorrente (secondo graduato) a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto, previa verifica sul possesso dei requisiti ad opera della stazione appaltante.

In applicazione del principio di soccombenza, l’amministrazione comunale va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente, oltre al rimborso del contributo unificato.

Viceversa, va disposta la compensazione degli oneri processuali nei confronti dei soggetti controinteressati alla stregua di una valutazione complessiva dei fatti di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di San Leucio al pagamento delle spese processuali in favore della società Oytis s.r.l. che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.

Compensa le spese di giudizio nei confronti dell’arch. Antonio Ressa, ing. Angelo Ciampi, ing. Francesco Festa, arch. Maria Del Vicario, arch. Franca Stanco, geol. Giovanni Delli Bovi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 84, comma 6, del D.L. n.18/2020, convertito con

modificazioni dalla L. n. 27/2020, mediante l'utilizzo del software Microsoft Teams, individuato nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dal Servizio per l'Informatica della G.A., con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Domenico De Falco, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Gianluca Di Vita

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO